

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ
DI
ESTETISTA E MESTIERI AFFINI

(Testo approvato con delibera consiliare n. 26 del 03/05/05)

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 – Oggetto del regolamento	4
Art. 2 – Modalità di esercizio dell’attività di estetista	4
Art. 3 – Autorizzazione all’esercizio dell’attività di estetista e mestieri affini	5
Art. 4 – Requisiti per l’esercizio dell’attività di estetista e mestieri affini	6
Art. 5 – Richiesta di autorizzazione	8
Art. 6 – Criteri di valutazione della richiesta di autorizzazione	9
Art. 7 – Rilascio dell’autorizzazione	9
Art. 8 – Qualificazione professionale di estetista.....	10
Art. 9 – Attività didattiche con autorizzazione temporanea	11
Art. 10 – Attività di vendita al dettaglio	11
Art. 11 – Commissione consultiva comunale	12
Art. 12 – Compiti della commissione consultiva comunale	12
Art. 13 – Funzionamento della commissione consultiva	12
CAPO II: NORME PER IL RILASCIO E L’ESERCIZIO DELL’AUTORIZZAZIONE.....	14
Art. 14 – Inizio dell’attività.....	14
Art. 15 – Rigetto o diniego della richiesta di autorizzazione.....	14
Art. 16 – Sospensione dell’autorizzazione.....	15
Art. 17 – Sospensione dell’attività.....	15
Art. 18 – Revoca dell’autorizzazione	15
Art. 19 – Cessazione dell’attività.....	16
Art. 20 – Modificazione della titolarità dell’impresa	16
Art. 21 – Trasferimento della sede.....	17
Art. 22 – Modifiche ai locali o all’elenco delle apparecchiature	17
CAPO III: NORME IGIENICO-SANITARIE	18
Art. 23 – Accertamenti igienico-sanitari.....	18
Art. 24 – Caratteristiche dei locali.....	18
Art. 25 – Norme igieniche per l’esercizio dell’attività di estetista	20
Art. 26 – Norme igieniche per l’esecuzione delle procedure di tatuaggio e piercing	22
Art. 27 – Idoneità sanitaria del personale	23
CAPO IV – PUBBLICITA’.....	23
Art. 28 – Esposizione dell’autorizzazione e degli attestati di qualificazione professionale.....	23
Art. 29 – Disciplina degli orari e del calendario di apertura e chiusura degli esercizi.....	23
Art. 30 – Tariffe	23
CAPO V: DISTRIBUZIONE DEGLI ESERCIZI SUL TERRITORIO.....	24
Art. 31 – Limiti al rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di estetista	24
CAPO VI: CONTROLLI E SANZIONI.....	25
Art. 32 – Controlli	26
Art. 33 – Sanzioni.....	26
Art. 34 – Attività abusive	27
Art. 35 – Provvedimenti d’urgenza.....	27
CAPO VII: MESTIERI AFFINI.....	28
Art. 36 – Attività di tatuaggio e piercing.....	28
Art. 37 – Idoneità soggettiva.....	29
Art. 38 – Rilascio dell’autorizzazione per attività di tatuaggio e piercing	29
Art. 39 – Regime Transitorio	29
Art. 40 – Obblighi dell’esercente.....	30

CAPO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI.....	30
Art. 41 – Adeguamento degli esercizi esistenti	30
Art. 42 – Abrogazione norme precedenti.....	31
Art. 43 – Entrata in vigore del presente regolamento	31
ALLEGATO A:	32
<i>Elenco degli apparecchi elettromeccanici ad uso esclusivo all'attività di Estetista.....</i>	<i>32</i>
ALLEGATO B:	33
<i>Autocertificazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di tatuaggio e piercing.....</i>	<i>33</i>
ALLEGATO C:	34
<i>Consenso informato per l'esecuzione di tatuaggi e/o piercing.....</i>	<i>34</i>
APPENDICE.....	35
<i>DECRETO PRESIDENZIALE n. 29 del 4 novembre 1999, pubblicato nella G.U.R.S. n. 1 del 7 gennaio 2000 "Regolamento di cui all'art. 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo alla qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.".....</i>	<i>35</i>

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Le attività di estetista e mestieri affini, siano esse esercitate da impresa individuale o in forma societaria di persone o di capitale, svolte in luogo pubblico o privato, ivi comprese attività svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per i soci o per promozione di qualche prodotto, sono disciplinate, in tutto il territorio comunale, dalle disposizioni del presente regolamento, dalla legge n. 161 del 14 febbraio 1963 modificata dalla legge n. 1142 del 23 dicembre 1970 nonché dalle leggi n. 443 dell'8 agosto 1935 e n. 1 del 4 gennaio 1990, dalla legge regionale n. 35 del 23 maggio 1991, dal decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 36 emanato il 14 giugno 1997, dal decreto del Presidente della Regione n. 29 del 4 novembre 1999, dal decreto dell'Assessorato Regionale della Sanità del 31 luglio 2003 "Linee guida in materia di tatuaggi e piercing".
2. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti di cui all'art. 1 della legge n. 1 del 1990¹.
3. Sono considerati mestieri affini all'attività di estetista tutte quelle attività inerenti l'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume, e cioè le attività di: truccatore, visagista, manicure e pedicure estetico, tricologo, esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing.
4. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le prestazioni di carattere medico-terapeutico proprie delle prestazioni medico-sanitarie previste dal T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 e successive modificazioni ed integrazioni ².

Art. 2 – Modalità di esercizio dell'attività di estetista

1. L'attività di estetista e mestieri affini può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromedicali per uso estetico, di cui all'elenco previsto dalla legge n. 1 del 4 gennaio 1990 (allegato A al presente regolamento) e con

¹ Tutte le prestazioni ed i trattamenti seguiti sulla superficie del corpo umano allo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

² Prestazioni aventi carattere sanitario o parasanitario, interventi di chirurgia estetica eseguiti presso istituti, cliniche, studi, ecc., prestazioni di massaggi fisioterapici o comunque terapeutici, prestazioni di manicure o pedicure curativo, trapianto del capello.

l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713 e dalle direttive U.E.

2. Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente in possesso della necessaria autorizzazione, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza, in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del presente regolamento.
3. Le attività di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio. L'esercizio dell'attività presso il luogo designato dal committente è ammesso in caso di malattia del committente medesimo, ovvero in caso di impossibilità fisica alla deambulazione, senilità avanzata o altre forme di impedimento; le relative prestazioni e trattamenti debbono essere assicurate dal titolare dell'attività autorizzato ad esercitare in sede fissa o da un suo addetto, all'uopo incaricato, in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dall'art. 8 del presente regolamento.
4. Alle medesime condizioni, di cui al comma precedente del presente articolo, è ammesso l'esercizio dell'attività di estetista a favore di persone impegnate nei settori dello sport, della moda o dello spettacolo.
5. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui all'art. 1 del presente regolamento, le imprese esercenti l'attività di estetista e mestieri affini possono avvalersi di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale prevista dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 3 – Autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista e mestieri affini

1. L'esercizio dell'attività di estetista e mestieri affini, nell'ambito del territorio comunale, è subordinato al possesso di apposita autorizzazione comunale, di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 161 del 14 febbraio 1963, modificata dalla legge n. 1142 del 22 dicembre 1970.
2. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetista o per l'attività di tatuaggio e piercing è rilasciata dal dirigente del settore competente, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 o 38 e 39 del presente regolamento, della destinazione d'uso dei locali e dell'autocertificazione antimafia, entro il termine di 60 giorni dalla data fissata dal comma 2 dell'art. 6 del presente regolamento.

3. I locali adibiti all'attività di estetica e mestieri affini devono essere separati da quelli destinati all'attività di acconciatore e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7 della legge n. 1 del 4 gennaio 1990³.
4. Per ogni unità locale dell'impresa è necessaria un'autorizzazione, il cui rilascio ai sensi del presente regolamento, è condizionato alla preposizione per ogni unità di un socio o dipendente in possesso di qualifica professionale, fermi restando, per le imprese artigiane, i limiti dimensionali di cui all'art. 4 della legge n. 443 dell'8 agosto 1985⁴.
5. L'autorizzazione comunale inerente l'attività di tatuaggio e piercing è regolamentata dagli artt. 38 e 39 del presente regolamento.

Art. 4 – Requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista e mestieri affini

1. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di estetista sono i seguenti:

³ Legge n. 1 del 4 gennaio 1990 art. 7:

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.
2. Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

⁴ Legge n. 443 dell'8 agosto 1985, art. 4:

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
 - per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
 - per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
 - per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;
 - per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
 - per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
 - non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
 - non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
 - sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
 - sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
 - non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
 - sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

- a. qualificazione professionale del titolare, nonché dei soci e dei dipendenti adibiti professionalmente all'esercizio dell'attività di estetista, conseguita in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente in materia ⁵;
 - b. iscrizione all'albo delle imprese artigiane, se trattasi di ditta individuale o di forma societaria avente i requisiti previsti dalla legge n. 443 dell' 8 agosto 1985;
 - c. iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, nel caso di società non artigiana;
 - d. idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento;
 - e. idoneità sotto il profilo igienico-sanitario dei locali e delle attrezzature impiegate per l'esercizio dell'attività ai sensi degli artt. 23 e 24 del presente regolamento.
2. Qualora l'attività di estetista sia svolta unitamente all'attività di acconciatore in forma di impresa esercitata nella medesima sede, ovvero mediante una delle forme di società previste dall'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 come modificato dall'art. 13 della legge n. 57 del 5 marzo 2001 ⁶, i soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

⁵ Attualmente la materia è regolamentata dalle disposizioni contenute nel D.P.R. Sicilia n. 29 del 4 novembre 1999, pubblicato nella G.U.R.S. n. 1 del 7 gennaio 2000, riportato in appendice.

⁶ Legge n. 443 dell'8 agosto 1985, art. 3 come modificato dall'art. 13 della legge n. 57 del 5 marzo 2001:

1. E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
2. E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, e' costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
3. E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:
 - è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio semprechè il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
 - è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, semprechè ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.
4. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Art. 5 – Richiesta di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista e mestieri affini deve essere presentata al settore comunale competente, da parte del titolare se si tratta di ditta individuale, da parte del legale rappresentante della società qualora l'autorizzazione sia richiesta da un'impresa gestita in forma societaria secondo quanto previsto dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nonché dalle leggi 8 agosto 1985, n. 443, 4 gennaio 1990, n. 1 e della legge regionale del 23 maggio 1991, n. 35.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere indirizzata al dirigente del settore competente, in carta legale, e deve contenere:
 - a. cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza del titolare in caso di ditta individuale, o del legale rappresentante in caso di società;
 - b. nel caso di società, la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale;
 - c. attività che si intende esercitare;
 - d. ubicazione dell'esercizio;
 - e. capacità di trattamento contemporaneo in termini di posti;
 - f. numero degli addetti previsti, compreso il titolare.
3. Il richiedente deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che i locali destinati all'esercizio dell'attività sono conformi alle disposizioni contenute nel regolamento edilizio, nel regolamento di igiene vigenti e nel presente regolamento.
4. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a. copia dell'attestato di qualifica professionale ovvero autocertificazione del possesso di tale requisito, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di riconoscimento professionale. Tale documentazione deve essere prodotta dal titolare d'impresa individuale richiedente o da ognuno dei soci partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, ovvero dal direttore d'azienda nel caso di società non artigiana;
 - b. copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositati presso il registro delle imprese;
 - c. planimetria in originale con timbro e firma di un tecnico abilitato, in tre copie, in scala non inferiore 1:100, dei locali ove si intende esercitare l'attività, corredata da relazione tecnica e descrittiva dei locali e delle attrezzature;
 - d. elenco in triplice copia delle apparecchiature e delle attrezzature utilizzate;
 - e. relazione descrittiva dei procedimenti lavorativi utilizzati e dei sistemi di pulizia, disinfezione e sterilizzazione adottati, in triplice copia;

- f. relazione, vistata dal Servizio Igiene Ambienti di Vita S.I.A.V. dell'A.U.S.L., sulle procedure di autocontrollo che si intendono utilizzare per i sistemi di sterilizzazione e disinfezione;
- g. certificazione di idoneità sanitaria del titolare o dei titolari dell'autorizzazione o del personale impiegato nell'esercizio, secondo quanto disposto dal successivo art. 27;
- h. autocertificazione antimafia.

Art. 6 – Criteri di valutazione della richiesta di autorizzazione

1. Le richieste di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista sono esaminate, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 come modificati dall'art. 23 della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, dando priorità alle richieste di trasferimento e successivamente a quelle relative all'apertura di nuovi esercizi.
2. Per la determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il timbro in arrivo apposto dall'ufficio protocollo del comune; nel caso in cui l'istanza risultasse carente della documentazione prescritta dal comma 4 dell'art. 5, viene presa in riferimento la data in cui l'istanza è completata con la documentazione richiesta.
3. Nella valutazione delle domande si tiene conto dei criteri fissati per la distribuzione territoriale degli esercizi, dei limiti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 31 e degli altri criteri stabiliti dal presente regolamento.

Art. 7 – Rilascio dell'autorizzazione

1. Il dirigente del settore competente, verificata la completezza della documentazione e la veridicità delle dichiarazioni prodotte, comunica l'esito positivo dell'istanza o l'eventuale provvedimento di diniego dell'autorizzazione, preceduto dalla comunicazione di cui all'art. 11 bis della legge regionale n. 10/1991, entro 30 giorni dalla data di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente regolamento.

L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di 60 giorni dalla data di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente regolamento. Tale termine è interrotto da eventuali richieste di documentazione o certificazioni necessarie ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali ed alle condizioni nella stessa indicate.
3. Nei casi di esercizio congiunto dell'attività di acconciatore e di estetista nella stessa sede, è previsto il rilascio di due autorizzazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui al

presente regolamento e al regolamento per la disciplina dell'attività di acconciatore, previa sussistenza delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 9 della legge n. 1 del 4 gennaio 1990⁷ o, nel caso di impresa artigiana, dall'art. 3 della legge n. 443/1985⁸.

4. Nell'autorizzazione devono essere indicati:
 - a. La ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione; professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;
 - b. Il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
 - c. La via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
 - d. Il nominativo del direttore d'azienda nel caso di società non artigiana o nel caso previsto al comma 3 dell'art. 5 della legge n. 443/1985⁹.
5. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, nonché della revoca, sospensione, cessazione o modificazione dell'atto autorizzativo, il dirigente del settore competente, provvede ad informare:
 - a. la Commissione Provinciale per l'Artigianato (C.P.A.);
 - b. la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
 - c. la sede provinciale dell'INPS;
 - d. il servizio S.I.A.V. dell'A.U.S.L.;
 - e. l'Ufficio Tributi del Comune;
 - f. il Comando di Polizia Municipale;
 - g. l'Ispettorato Provinciale del Lavoro.

Art. 8 – Qualificazione professionale di estetista

1. La qualificazione professionale deve essere posseduta:
 - a. dal titolare in caso di ditta individuale;
 - b. dai soci e dai dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista.

⁷ Legge 4 gennaio 1990, n. 1, art. 9 comma 1:

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di acconciatore, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

⁸ Legge 8 agosto 1985, n. 443, art. 3 (vedi nota 7)

⁹ Legge 8 agosto 1985, n. 443, art. 5 comma 3:

1. In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

2. La qualificazione professionale di estetista è conseguita secondo quanto disposto dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia al tempo in cui viene effettuata la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione ¹⁰.
3. Non costituiscono titoli di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati o i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali che non siano stati espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o dalle Regioni.

Art. 9 – Attività didattiche con autorizzazione temporanea

1. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente a fini promozionali, sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.
2. Il rilascio dell'autorizzazione temporanea è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a. abilitazione professionale del responsabile delle esercitazioni pratiche;
 - b. idoneità sanitaria del responsabile, di cui al successivo art. 27;
 - c. parere igienico sanitario dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
 - d. le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso dei materiali di consumo;
 - e. controllo diretto da parte del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione.
3. La richiesta di autorizzazione temporanea deve essere presentata al dirigente del settore competente che la rilascia solo relativamente al periodo richiesto.
4. Al termine del periodo autorizzato l'atto amministrativo deve essere riconsegnato.

Art. 10 – Attività di vendita al dettaglio

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1/90, è consentita la vendita o la cessione alla clientela dei prodotti strettamente inerenti all'attività di estetista, al solo fine di assicurare la continuità dei trattamenti in corso; in tal caso non trovano applicazione le disposizioni relative all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio ed alla autorizzazione amministrativa di cui alla legge n. 28 del 22 dicembre 1999 e successive modificazioni. L'esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette, armadietti che non possono occupare una superficie superiore al 10% della superficie autorizzata per l'attività.

¹⁰ Attualmente la materia è regolamentata dal D.P.R. Sicilia n. 29 del 4 novembre 1999, pubblicato nella G.U.R.S. n. 1 del 7 gennaio 2000, riportato in appendice.

2. Le imprese autorizzate alla vendita dei prodotti cosmetici in base alla stessa legge n. 28 del 22 dicembre 1999, possono esercitare l'attività di estetista a condizione che gli addetti allo svolgimento delle relative prestazioni e trattamenti siano in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 della legge n. 1/90. Per tali imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

Art. 11 – Commissione consultiva comunale

1. La commissione consultiva comunale prevista dall'art. 2/bis della legge n. 161 del 12 aprile 1963, come modificato dalla legge n. 1142 del 23 dicembre 1970, è nominata dal dirigente del settore competente e dura in carica cinque anni.
2. La commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, è composta:
 - a. dal dirigente del settore competente;
 - b. dal comandante della polizia municipale o da un suo delegato;
 - c. dal responsabile del servizio S.I.A.V. dell'A.U.S.L. o da un medico suo delegato;
 - d. da tre rappresentanti della categoria artigianale;
 - e. da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
 - f. da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria operante nel comune.
3. I rappresentanti di cui alle lettere *d.* ed *e.* del precedente comma vengono designati dalle associazioni e dalle organizzazioni rappresentate nel territorio comunale.
4. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, la commissione viene integrata da un rappresentante della categoria degli estetisti.

Art. 12 – Compiti della commissione consultiva comunale

1. La commissione deve essere sentita sulle proposte di modifica o revisione del presente regolamento e sugli orari di apertura e di chiusura degli esercizi.
2. Il presidente può sottoporre all'esame della commissione gli argomenti che l'amministrazione comunale ritenga utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.

Art. 13 – Funzionamento della commissione consultiva

1. Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della commissione, il Sindaco, qualora non pervengano entro 45 giorni dalla richiesta le designazioni ai sensi dell'art. 11, provvede ugualmente a costituire la medesima, scegliendo i membri fra i cittadini,

rispettivamente in rappresentanza degli artigiani e delle organizzazioni sindacali presenti nell'ambito del territorio comunale.

2. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
3. Funge da segretario della commissione un impiegato comunale designato dal dirigente del settore competente.
4. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere *d.*, *e.* ed *f.* del precedente art. 11, il dirigente del settore competente provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione e, in caso di silenzio, valgono, per i rappresentanti di cui alle lettere *d.* ed *e.* del citato art. 11, le norme di cui al comma 1 del presente articolo.
5. La commissione, di regola è convocata nel giorno di riposo degli esercizi.
6. L'avviso di convocazione della commissione comunale, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, è inviato dal dirigente del settore competente, a mezzo lettera raccomandata a ciascun componente della commissione almeno otto giorni prima della riunione.
7. E' facoltà della commissione adottare un regolamento interno di funzionamento.

CAPO II: NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 14 – Inizio dell'attività

1. L'effettivo inizio dell'attività è subordinato al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. Il richiedente, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, deve completare la documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5 del presente regolamento. La mancata presentazione della suddetta documentazione entro i termini di cui sopra è interpretata come rinuncia all'atto autorizzatorio.
3. Il titolare deve iniziare l'attività entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
4. Chi ha ottenuto l'autorizzazione deve produrre entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione al competente ufficio comunale il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro ditte per le imprese non artigiane. La mancata presentazione di tale documentazione comporta la decadenza dell'autorizzazione, salvo formale contenzioso in atto sull'iscrizione.
5. I termini previsti dal presente articolo possono essere derogati dal dirigente del settore competente, su motivata istanza della ditta.

Art. 15 – Rigetto o diniego della richiesta di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione non può essere accolta nei casi di:
 - a. mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4 del presente regolamento;
 - b. inosservanza dei limiti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 31 del presente regolamento;
 - c. mancanza di uno degli altri requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale o dal presente regolamento.
2. La relativa comunicazione o il provvedimento di diniego, adeguatamente motivati, sono notificati al richiedente entro i termini indicati all'art. 3 del presente regolamento.
3. La domanda di autorizzazione respinta dal comune per mancanza dei presupposti di cui al comma 1, lett. *b.* e *c.*, ove ripresentate a seguito del venir meno delle condizioni ostative in precedenza esistenti, sono prese in considerazione con priorità rispetto a quelle prodotte per le stesse zone di riferimento.

Art. 16 – Sospensione dell'autorizzazione

1. Il dirigente del settore competente, accertata la mancanza o la perdita di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni eventualmente stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, previa diffida, può sospendere l'autorizzazione ai sensi della legge regionale n. 35/91, art. 45, comma 1; analogo provvedimento può essere assunto per violazione delle altre disposizioni vigenti in materia.
2. Il provvedimento di sospensione indica le prescrizioni da seguire ed il periodo massimo, comunque non superiore a 180 giorni dalla notifica della sospensione, entro cui il titolare dell'esercizio è tenuto ad ottemperare.
3. Nel periodo di sospensione dell'attività, l'autorizzazione deve essere depositata presso il settore competente ¹¹.

Art. 17 – Sospensione dell'attività

1. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare al dirigente del settore competente la sospensione dell'attività, per gravi motivi, per un periodo di 60 giorni e fino a un massimo di 180 giorni.
2. Il dirigente del settore competente, su motivata istanza da parte del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell'attività per un periodo superiore rispetto al termine fissato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 18 – Revoca dell'autorizzazione

1. Il dirigente del settore competente può disporre con provvedimento motivato la revoca dell'autorizzazione, nei seguenti casi:
 - a. l'attività non abbia avuto inizio entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 14 del presente regolamento;
 - b. il titolare dell'esercizio sospenda l'attività senza preventiva comunicazione, per un periodo superiore a 60 giorni e fino ad un massimo di 180 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 17 del presente regolamento;
 - c. l'attività sia svolta in contrasto con le disposizioni contenute nella legge n. 1/90, nella legge regionale n. 35/91 e nel presente regolamento;
 - d. siano venuti a mancare, in maniera insanabile, i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno consentito il rilascio, di cui all'art. 4 del presente regolamento;

¹¹ Decreto regionale presidenziale del 14 giugno 1997 art. 18 comma 4.

- e. il titolare dell'esercizio non ottemperi alle prescrizioni del dirigente del settore competente, entro il termine di 180 giorni, stabilito nel provvedimento di sospensione, di cui all'art. 16 del presente regolamento;
 - f. l'esercente dell'attività di tatuaggio e piercing, ancorché siano stati istituiti i corsi di formazione di cui al decreto dell'Assessorato Regionale della Sanità del 31 luglio 2003, pubblicato nella G.U.R.S. n. 35/2003, non abbia superato l'esame finale e, comunque, non sia in possesso di parere temporaneo di idoneità sostitutivo dell'attestato definitivo.
2. Il dirigente del settore competente, a seguito di motivata richiesta, avanzata dal titolare dell'esercizio, per cause di forza maggiore o per gravi motivi, può concedere la proroga dei termini indicati al comma 1, lettere *a.*, *b.* ed *e.*;
 3. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la revoca dell'autorizzazione.
 4. Il provvedimento di revoca adottato dal dirigente del settore competente, è notificato all'interessato a mezzo raccomandata A.R.

Art. 19 – Cessazione dell'attività

1. In caso di cessazione dell'attività il titolare dell'esercizio è tenuto a restituire al settore comunale competente, entro 30 giorni, il provvedimento autorizzatorio, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduto.

Art. 20 – Modificazione della titolarità dell'impresa

1. Al fine di poter subentrare al titolare nell'esercizio dell'attività di estetista, l'interessato deve inviare al settore comunale competente, apposita richiesta, con domanda indirizzata al dirigente, alla quale deve allegare:
 - a. attestato relativo alla qualificazione professionale posseduta secondo quanto disposto dall'art. 8 del presente regolamento;
 - b. copia del contratto di cessione dell'azienda nelle forme previste;
 - c. autorizzazione amministrativa del cedente, in originale.
2. Il subentrante, contestualmente, può presentare istanza di trasferimento dell'esercizio, allegando alla relativa domanda, la prescritta documentazione secondo quanto stabilito dall'art. 21 del presente regolamento.
3. Nei casi di invalidità permanente, di decesso o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati dall'art. 5, comma 3,

della legge n. 443 dell' 8 agosto 1985 ¹², possono acquisire la titolarità dell'autorizzazione per il periodo ed alle condizioni stabilite dalla stessa legge n. 443/85, a condizione che l'esercizio dell'attività sia affidata a persone in possesso dei necessari requisiti di professionalità.

4. L'autorizzazione decade al termine del periodo previsto dalla legge n. 443/85 ¹³, qualora gli aventi diritto non comprovino il possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli art. 4 e 8 del presente regolamento.

Art. 21 – Trasferimento della sede

1. Nel caso in cui il titolare dell'esercizio intende trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, la relativa domanda in carta legale, deve essere indirizzata al dirigente del settore competente, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 5 del presente regolamento.
2. Non sono trasferibili in altra sede gli esercizi autorizzati in luoghi di degenza e cura, alberghi, clubs, ecc.
3. In caso di sfratto esecutivo per finita locazione, di calamità naturali, di gravi motivi e negli altri casi di comprovata necessità e urgenza, il dirigente del settore competente può autorizzare il trasferimento dell'attività in deroga a quanto previsto dai limiti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 31 del presente regolamento. Tale provvedimento dovrà avere carattere temporaneo.
4. Il provvedimento autorizzatorio viene assunto dal dirigente del settore competente, in tutti i casi di trasferimento di sede, con le modalità stabilite dall'art. 7 del presente regolamento.
5. In caso di concorrenza tra domande di apertura di nuovo esercizio e domande di trasferimento di esercizio già esistente è data la precedenza alla domanda di trasferimento.

Art. 22 – Modifiche ai locali o all'elenco delle apparecchiature

1. Ogni modifica sostanziale da apportare ai locali, rispetto a quanto previsto nel provvedimento autorizzatorio, deve essere preventivamente comunicata al dirigente del settore competente, con istanza in carta legale, opportunamente documentata. In nessun caso può essere considerato ampliamento l'uso di nuovi locali che non siano comunicanti e contigui a quelli già autorizzati o che comunque comportino l'apertura di nuovi accessi non contigui a quelli esistenti. Analoga comunicazione deve essere inviata al dirigente del

¹² Vedi nota 11

¹³ Ibidem

settore competente per l'introduzione di nuove apparecchiature o per ogni diversa utilizzazione di quelle in precedenza impiegate.

2. L'eventuale riduzione della superficie destinata all'esercizio dell'attività di estetista è ritenuta ammissibile, nel rispetto dei limiti fissati dagli artt. 24 e 25 del presente regolamento.
3. Se, richiesto l'apposito parere al competente Servizio Igiene Ambienti di Vita dell'A.U.S.L., le modifiche sono ritenute essere difformi alle vigenti disposizioni regolamentari e di legge, il dirigente del settore competente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ne vieta l'attuazione.

CAPO III: NORME IGIENICO-SANITARIE

Art. 23 – Accertamenti igienico-sanitari

1. Ferme restando le procedure di autocontrollo cui auspicabilmente deve attenersi la ditta, l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione è di competenza del Servizio Igiene Ambienti di Vita (S.I.A.V.) dell'A.U.S.L.
2. I procedimenti tecnici usati nell'esercizio dell'attività devono essere conformi alle norme di legge e comunque non nocivi. Il loro accertamento è demandato ai competenti organi sanitari e di vigilanza.
3. Resta comunque in capo al titolare la responsabilità di adottare un manuale interno nel quale siano descritte le procedure seguite per fornire all'utenza un servizio di qualità che garantisca, in tutte le fasi di produzione del servizio stesso, elevate condizioni di igiene.

Art. 24 – Caratteristiche dei locali

1. L'attività di estetica e mestieri affini deve essere svolta in ambienti appositi ed esclusivi separati da quelli adibiti ad altre attività, con divieto di utilizzo di locali che urbanisticamente non siano destinati alla permanenza di persone. Detti locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari ed adeguatamente aerati ed illuminati, con superficie illuminante minima pari a 1/10 della superficie del pavimento, altezza minima interna di m 2,70, devono rispondere ai seguenti requisiti minimi strutturali:
 - a) Una superficie di almeno mq 5 per ogni posto di lavoro con un minimo non inferiore a 15 mq per il primo posto. La superficie si determina calcolando soltanto l'area calpestabile del pavimento comprensiva degli arredi mobili e fissi. Sono esclusi dal computo della superficie i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi, ripostigli, uffici, spazi destinati alla vendita di prodotti).

- b) Pavimenti lisci, uniformi e lavabili; pareti rivestite di materiale lavabile sino ad una altezza di m 2,00 dal pavimento;
- c) Per l'attività di estetista è consentita, oltre al rispetto delle superfici minime definite al punto a) la realizzazione degli ambienti di lavoro in spazi di dimensioni minime di m 2,00 x m 2,50, box, ben illuminati e aerati aventi le seguenti caratteristiche:
- pareti a mezza altezza fisse o mobili di altezza minima di m 2,00 con superfici uniformi, lisce e lavabili ricavati anche verso corridoi, disimpegni o ambienti, dotati di porte o tendine comunque atte a garantire il rispetto della privacy;
 - spogliatoi per gli utenti con annesso bagno completo di vasca o doccia nel caso siano effettuati sauna e fanghi; nel caso l'attività sia svolta per un'utenza maschile e femminile, i servizi igienici, gli anti servizi e gli spogliatoi devono essere distinti per sesso e attrezzati come al punto d);
- d) Servizi igienici per il personale rispondenti ai seguenti requisiti minimi:
- i WC che abbia misure minime di m 1,00 x m 1,25, dotato di finestra con reticella contro le mosche per favorire l'aerazione diretta o in assenza di apertura diretta, di sistema di aerazione forzata sincronizzata con l'interruttore della luce, porta con apertura verso l'esterno (per ragioni di sicurezza); pavimenti uniformi, lisci e facilmente lavabili, pareti rivestite in materiale lavabile sino a m 2,00 di altezza dal pavimento; altezza minima interna di m 2,40;
 - ii anti WC con lavello dotato di rubinetti a comando non manuale, erogatore di sapone liquido, asciugamani non riutilizzabili, porta con apertura verso l'esterno dotata di dispositivo per la chiusura automatica della stessa; cestino porta rifiuti con comando a pedale; pavimenti uniformi, lisci e facilmente lavabili, pareti rivestite in materiale lavabile fino a m 2,00 dal pavimento;
 - iii nel caso non si effettuino sauna e fanghi, è consentito l'utilizzo del servizio igienico per il personale anche da parte degli utenti;
 - iv locale spogliatoio per il personale, attrezzato con armadietti individuali a doppio scomparto; nel caso l'attività occupi sino a tre unità lavorative compreso il titolare, lo spogliatoio potrà essere ricavato nell'anti WC; qualora l'attività occupi più di tre unità lavorative compreso il titolare, occorre apposito spogliatoio proporzionato al numero degli occupati nel rispetto delle norme sull'igiene del lavoro, mediamente mq 1,00 per addetto;

- e) lavanderia attrezzata per le operazioni di pulizia e disinfezione, per la custodia dei detersivi e disinfettanti e contenitori chiusi per il deposito della biancheria sporca;
 - f) ripostiglio attrezzato con armadietti facilmente lavabili e disinfettabili per la custodia della biancheria pulita;
 - g) lavabi fissi posti nell'immediata vicinanza delle postazioni di lavoro con acqua calda e fredda;
 - h) Arredamento e suppellettili facilmente lavabili e disinfettabili;
 - i) Se l'attività prevede l'utilizzo di caschi o apparecchiature che sviluppano calore o vapore, l'A.U.S.L. può imporre l'installazione di mezzi di ventilazione e aspirazione sussidiaria.
2. Quando l'attività viene svolta presso il domicilio dell'esercente, i locali devono essere disimpegnati dai locali di abitazione, essere adibiti esclusivamente a tale attività ed avere le stesse caratteristiche previste dal presente regolamento; disporre di servizi igienici separati da quelli adibiti a civile abitazione. Si devono inoltre consentire i controlli previsti da parte delle competenti autorità e rispettate tutte le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività.
 3. Il locale di esercizio deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente sulla visitabilità di soggetti diversamente abili, ed inoltre deve disporre di una zona o sala di attesa.
 4. Nel caso di attività mista estetista-acconciatore è consentito disporre della stessa sala di attesa comune alle due attività, e degli eventuali servizi igienici per l'utenza qualora questi siano accessibili direttamente dalla sala di attesa.
 5. Ai titolari già esercenti l'attività di estetista e mestieri affini non è richiesto l'adeguamento dei locali alle caratteristiche di cui al comma 1 lettere da a) a g) e di cui al comma 4 del presente articolo, salvo che non si tratti di autorizzazione per nuova apertura o per trasferimento.

Art. 25 – Norme igieniche per l'esercizio dell'attività di estetista

1. Le suppellettili, le attrezzature e gli arredi devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, e devono essere adeguatamente puliti con periodicità e comunque alla fine di ogni turno di lavoro. Per la periodica pulizia è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detersivi e sciacquare gli stessi abbondantemente, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.
2. Lo strumentario deve essere sottoposto ad adeguata pulizia e conservazione in rapporto alla diversa tipologia ed al diverso utilizzo. Asciugamani e lenzuola devono essere sostituiti

dopo ogni cliente. L'esercizio deve essere provvisto di contenitori in materiale lavabile distinti per la biancheria pulita e sporca.

3. Eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e pedicure, dovranno essere separate dal resto mediante setti divisorii di materiale liscio, lavabile e impermeabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento e dotato di lavapiedi;
4. Durante l'espletamento dell'attività di estetista e mestieri affini devono essere rispettate le indicazioni operative riportate di seguito:
 - a. Le forbici, i pettini, le spazzole e gli strumenti non pungenti o taglienti usati in ambito estetico, dopo il trattamento di ogni singolo cliente, devono essere lavati, asciugati e disinfettati;
 - b. La disinfezione può essere effettuata immergendo lo strumentario in soluzioni a base di ipoclorito di sodio o composti a base di iodio (iodofori) oppure, per il materiale soggetto a corrosione, mediante l'uso di apparecchi a raggi u.v.;
 - c. In ogni caso, qualora gli strumenti siano contaminati con sangue, gli stessi dovranno essere sottoposti a disinfezione mediante immersione in soluzione di ipoclorito di sodio (al 10% di cloro attivo per almeno 30 minuti) o di iodofori;
 - d. I disinfettanti debbono essere utilizzati seguendo sempre scrupolosamente le istruzioni delle case produttrici allo scopo di evitare usi e concentrazioni impropri o potenzialmente tossici;
 - e. Gli strumenti pungenti e taglienti non del tipo monouso utilizzati nei trattamenti estetici (compreso manicure e pedicure estetico) dopo il trattamento di ogni singolo cliente devono essere sterilizzati. Ciò può avvenire mediante: autoclave, stufe a secco da utilizzarsi attenendosi scrupolosamente alle istruzioni allegate alle apparecchiature nel rispetto del piano di autocontrollo interno;
 - f. Tutta la strumentazione deve essere conforme alla normativa C.E.
5. In caso di prestazione di manicure e pedicure deve essere garantita la sterilizzazione dello strumentario con mezzi fisici.
6. I prodotti preparati ed impiegati non devono contenere sostanze tossiche e nocive alla salute e devono corrispondere, anche per l'etichettatura, alle normative vigenti. I clienti devono essere informati delle controindicazioni e della pericolosità, anche minima, nella applicazione di determinati prodotti potenzialmente nocivi (coloranti, disinfettanti ecc.).
7. Gli addetti devono indossare, durante l'espletamento delle mansioni, idonei camici e, per particolari procedure di lavorazione, guanti monouso.

8. Deve essere presente nell'esercizio una cassetta contenente materiali di primo soccorso ed in particolare: acqua ossigenata o altro disinfettante liquido non fissativo, garze, cotone idrofilo, cerotti. E' vietato l'utilizzo di stick emostatici non monouso.
9. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere riposti in appositi contenitori con coperchio a comando a pedale e gli oggetti taglienti monouso devono essere riposti in contenitori rigidi. Il materiale di scarto deve essere smaltito nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa.

Art. 26 – Norme igieniche per l'esecuzione delle procedure di tatuaggio e piercing

1. Prima dell'esecuzione delle procedure di tatuaggio e piercing l'operatore deve valutare se la cute è totalmente integra. Gli interventi non vanno eseguiti in caso di lesioni mucoso - cutanee.
2. Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi con aghi multipli che penetrano la cute per portare i pigmenti in profondità è necessario che:
 - a. la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
 - b. gli aghi siano rigorosamente monouso;
 - c. i pigmenti siano atossici, sterili, certificati dalla azienda produttrice, siano versati dalla confezione in contenitori monouso, prima dell'esecuzione del tatuaggio, con strumento sterile sostituito dopo ogni cliente. I contenitori monouso non possono essere riutilizzabili e devono essere eliminati con le precauzioni di cui al decreto ministeriale 28 settembre 1990 ¹⁴. I preparati monouso devono essere dotati di valvole di non ritorno;
 - d. durante l'attività l'operatore indossi camici monouso o copricamici, mascherina e occhiali per proteggersi da eventuali schizzi di liquidi biologici;
 - e. si sia provveduto alla vaccinazione antiepatite B.
3. Dopo ogni intervento il materiale monouso deve essere smaltito secondo la normativa sullo smaltimento dei rifiuti, onde evitare il rischio di esposizioni accidentali ¹⁵.
4. Il materiale e le attrezzature devono rispondere ai requisiti previsti dal decreto legislativo n. 46/97, per i dispositivi medici e relativi accessori.
5. Vanno altresì considerate le precauzioni relative allo smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per tamponamento e medicazioni, in particolare per quanto riguarda il loro deposito in contenitori idonei impermeabili, adatti anche al trasporto.

¹⁴ Decreto Assessorato Regionale della Sanità del 31 luglio 2003, "Linee guida in materia di tatuaggi e piercing"

¹⁵ Decreto legislativo n. 219 del 26 giugno 2000, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2000

Art. 27 – Idoneità sanitaria del personale

1. Il personale addetto all'esercizio dell'attività disciplinata dal presente regolamento, ivi compreso il titolare dell'autorizzazione, è tenuto a sottoporsi prima dell'inizio dell'attività a visita medica presso l'A.U.S.L. con particolare riguardo per le patologie infettive contagiose¹⁶.
2. Il personale addetto deve inoltre essere in regola con la normativa vigente in materia di igiene del lavoro secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 303 del 19/3/1956 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO IV – PUBBLICITA'

Art. 28 – Esposizione dell'autorizzazione e degli attestati di qualificazione professionale

1. L'impresa esercente l'attività di estetista e mestieri affini di cui al presente regolamento, ha l'obbligo di esporre all'interno dell'esercizio, in modo ben visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e gli attestati di qualifica professionale.
2. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni ed, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 29 – Disciplina degli orari e del calendario di apertura e chiusura degli esercizi

1. Gli orari giornalieri ed il calendario annuale di apertura e chiusura degli esercizi sono stabiliti dal dirigente del settore competente, con propria ordinanza, sentita la commissione consultiva comunale di cui all'art. 11 del presente regolamento.
2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad esporre l'orario ed il calendario annuale di apertura e chiusura in maniera visibile all'esterno dell'esercizio.
3. E' ammessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, oltre i limiti di orario, unicamente per l'ultimazione delle prestazioni e dei trattamenti in corso.

Art. 30 – Tariffe

1. Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il titolare è tenuto a comunicare, a fini statistici, al settore comunale competente, il tariffario che intende attuare durante l'anno in corso.

¹⁶ Decreto Presidenziale Regionale del 14 giugno 1997.

CAPO V: DISTRIBUZIONE DEGLI ESERCIZI SUL TERRITORIO

Art. 31 – Limiti al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di estetista

1. L'autorizzazione per l'attivazione di un nuovo esercizio di estetista è rilasciata dal dirigente del settore competente tenendo conto della presenza nel territorio di altri esercizi già esistenti, del numero degli addetti nei medesimi, della popolazione fluttuante e della popolazione residente nella circoscrizione in cui andrà a localizzarsi il nuovo esercizio. I dati relativi alle variabili menzionate sono aggiornati, a cura del settore competente, al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'autorizzazione per l'attivazione di un nuovo esercizio di estetista può essere concessa se nell'area che si ottiene tracciando un raggio di 150 metri dalla sede del nuovo esercizio vi siano non più di:
 - a. tre esercizi;
 - b. sette addetti occupati complessivamente in tutti gli esercizi esistenti in quell'area;con l'unica condizione che la sede del nuovo esercizio non sia collocata muro a muro, oppure allo stesso numero civico della stessa via di altro esercizio di estetista.
3. Ove l'area tracciata dal raggio 150 metri venga stimata ad alta densità di popolazione fluttuante, oppure ove la circoscrizione in cui si intende localizzare l'attività sia ad alta densità di esercizi commerciali o ad alta densità di popolazione residente, i parametri del comma precedente sono così aumentati:
 - a. cinque esercizi;
 - b. quindici addetti occupati complessivamente in tutti gli esercizi esistenti in quell'area.
4. L'area in cui andrà a collocarsi il nuovo esercizio viene stimata ad alta densità di popolazione fluttuante ove risultino presenti, nel raggio di 150 metri, almeno due dei seguenti fattori:
 - a. presenza di almeno un ufficio pubblico, con almeno 30 dipendenti, o di una banca;
 - b. presenza di un plesso scolastico con almeno 10 classi, ovvero di una sede universitaria con almeno 5 aule;
 - c. presenza di almeno un albergo o comunque di una struttura ricettiva turistica, con almeno 20 posti letto;
 - d. presenza di una struttura sanitaria pubblica/privata con organizzazione interna (poliambulatorio).
5. La circoscrizione in cui andrà a localizzarsi il nuovo esercizio viene stimata ad alta densità di esercizi commerciali qualora la densità di esercizi commerciali e di pubblici esercizi nella

circoscrizione di riferimento sia superiore del 20% rispetto alla densità media¹⁷ degli esercizi del comune. Poiché la circoscrizione di San Giacomo, a causa della limitata superficie territoriale, presenta una densità commerciale anomala, rispetto al territorio comunale complessivo, la media va calcolata escludendo il dato relativo alla circoscrizione suddetta.

6. La circoscrizione in cui andrà a localizzarsi il nuovo esercizio viene stimata ad alta densità di popolazione residente qualora la densità della popolazione nella circoscrizione di riferimento sia superiore del 20 % rispetto alla densità media ¹⁸ del comune. Poiché la circoscrizione di San Giacomo, a causa della limitata superficie territoriale, presenta una densità di popolazione anomala, rispetto al territorio comunale complessivo, la media va calcolata escludendo il dato relativo alla circoscrizione suddetta.
7. Le attività aggiuntive ad altre preesistenti, nonché i trasferimenti in locali, collocati al di fuori dell'area del cerchio ottenuta tracciando un raggio di 500 metri a partire dal punto in cui si trova l'esercizio che si intende trasferire, sono considerati alla stregua di nuovi esercizi e, pertanto, ad essi si applicano i criteri di cui al comma 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.
8. L'autorizzazione deve essere riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui all'art. 21 del presente regolamento, a prescindere dai criteri di cui al comma 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, qualora il locale in cui l'esercizio dovrà essere trasferito ricade nell'area, come individuata al comma 7 del presente articolo, ottenuta tracciando un raggio di 500 metri.

CAPO VI: CONTROLLI E SANZIONI

¹⁷ La densità media degli esercizi commerciali nel comune di Ragusa è pari a 2,93. Dalla tabella riportata di seguito risulta che le circoscrizioni che superano del 20 % la densità media degli esercizi commerciali nel comune, e quindi ad alta densità di esercizi commerciali, sono le circoscrizioni Centro e Ibla:

Densità della popolazione e degli esercizi commerciali

Zone	Superficie in Km ²	Totale Es. Commerciali	Densità Es/Km ²	Popolazione	Densità popolazione/ Km ²
San Giacomo	1,8	13	7,22	631	350,56
Centro	140,475	699	4,98	17598	125,27
Ibla	26	100	3,85	2539	97,65
Marina	140,48	204	1,45	3706	26,38
Ovest	160,686	279	1,74	17480	108,78
Sud	219,7	578	2,63	29410	133,86

FONTE: Comune di Ragusa, Settore XI, Pianificazione e Sviluppo Economico del Territorio

¹⁸ La densità media della popolazione residente nel comune di Ragusa è pari a 103*. Dalla tabella riportata nella nota 17, risulta che le circoscrizioni che superano del 20 % la densità media della popolazione del comune, e quindi ad alta densità di popolazione residente, sono le circoscrizioni Centro e Sud. quanto valore anomalo che altera eccessivamente il valore medio a causa della superficie ristretta.

Art. 32 – Controlli

1. Il comune ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 35/91, accerta l'effettivo esercizio dell'attività di estetista e mestieri affini, assumendo adeguate iniziative al fine di assicurare la corretta e veridica pubblicizzazione della stessa, da parte dei titolari della autorizzazione.
2. Gli agenti di polizia municipale incaricati della vigilanza sull'attività di estetista e di mestieri affini e gli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento possono accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolge la suddetta attività.

Art. 33 – Sanzioni

1. Il provvedimento sanzionatorio, di cui al presente articolo, viene disposto con le procedure contenute nella Sezione I, Capo I e II della legge n. 689 del 24 Novembre 1981.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali previsti dall'art. 8 del presente regolamento, è inflitta la sanzione amministrativa da euro 516,46 a euro 2.582,28.
3. Qualora detta attività venga esercitata senza l'autorizzazione comunale, di cui all'art. 3 del presente regolamento, è inflitta la sanzione amministrativa da euro 516,46 a euro 1.032,92.
4. Nei confronti di chi trasgredisce le norme del presente regolamento, quando le stesse non costituiscono violazioni del codice penale, di altre leggi o regolamenti generali, è imposta la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 309,87. La stessa sanzione è applicata nei confronti di chi commette le seguenti infrazioni:
 - a. omessa esposizione dell'autorizzazione e del titolo attestante la qualifica, di cui all'art. 28 del presente regolamento;
 - b. attività svolta in forma ambulante, di cui all'art. 2 del presente regolamento;
 - c. trasferimento dell'attività, di cui all'art. 21 del presente regolamento, o ampliamento dell'attività, modifiche ai locali o alle attrezzature utilizzate non comunicate al settore comunale competente, di cui all'art. 22 del presente regolamento;
 - d. omessa esposizione del cartello orari e turni di chiusura e per mancata osservanza degli orari e dei turni di chiusura, di cui all'art. 29 del presente regolamento;
 - e. omessa esposizione del tariffario attuato per le singole prestazioni e/o per omessa comunicazione del tariffario che si intende attuare durante l'anno in corso per le singole prestazioni, secondo quanto disposto dall'art. 30 del presente regolamento;
 - f. omessa comunicazione al dirigente del settore competente, della sospensione dell'attività per un periodo di 60 giorni e al massimo di 180 giorni, secondo quanto stabilito dall'art. 17 del presente regolamento;

- g. in caso di mancata restituzione del provvedimento autorizzatorio, da parte del titolare dell'esercizio che intende cessare l'attività secondo quanto stabilito dall'art. 19 del presente regolamento.
5. In caso di reiterate violazioni delle disposizioni vigenti può essere disposta la sospensione dell'attività fino ad un massimo di 15 giorni.
 6. I verbali di infrazione ed i rapporti sottoscritti dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza e controllo nonché dagli altri organi, A.U.S.L., Commissione Provinciale Artigianato, cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento, sono inviati, in conformità al disposto dell'art. 31, comma 1 della l. r. n. 16 del 17 maggio 2000, al Sindaco e per esso al settore competente, come individuato dalla procedura comunale ad esercitare la sua istruttoria, mentre è attribuita alla competenza del settore XI, Pianificazione e Sviluppo Economico del Territorio, l'adozione dei provvedimenti che non si inseriscono nel procedimento sanzionatorio vero e proprio.
 7. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

Art. 34 – Attività abusive

1. Il dirigente del settore competente, ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo la chiusura dell'eventuale locale.
2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il dirigente del settore competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Art. 35 – Provvedimenti d'urgenza

1. Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33 del presente regolamento, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da motivi di igiene, il dirigente del settore competente, può adottare provvedimenti d'ufficio, a norma dell'art. 38 della legge n. 142 dell'8 agosto 1990, quali:
 - a. la chiusura dell'esercizio;
 - b. la sospensione dell'autorizzazione;
 - c. l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo;
 - d. l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie;
 - e. qualunque altra misura necessaria ed idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

CAPO VII: MESTIERI AFFINI

Art. 36 – Attività di tatuaggio e piercing

1. In base al comma 3 dell'art. 1 del presente regolamento l'attività di tatuaggio e piercing è da considerarsi mestiere affine all'attività di estetista. Si definisce:

- a) **Tatuaggio**, la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili.
- b) **Piercing**, l'inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

Non viene considerato piercing l'inserimento di anelli nel lobo auricolare qualora gli orecchini siano inseriti con strumenti monouso. Pertanto, agli esercizi commerciali (come ad esempio i negozi di oreficeria o quelli in cui si vendono bijoux), in cui vengono eseguite le tradizionali applicazioni di monili, è consentita la prosecuzione di tali interventi sul lobo auricolare.

2. Per i requisiti strutturali minimi dei locali si applicano le condizioni dettate dal Decreto dell'Assessorato Regionale della Sanità del 31 luglio 2003, pubblicato sulla G.U.R.S. n.35 dell'8 agosto 2003 ¹⁹.

¹⁹ Il Decreto dell'Assessorato Regionale alla Sanità, del 31 luglio 2003 "Linee-guida Ministero della Sanità in tema di tatuaggio e piercing adempimenti da seguire in ambito regionale riguardanti misure preventive di tutela della salute in connessione alle attività di tatuaggio e piercing".

Requisiti strutturali minimi dei locali

L'attività di tatuaggio e piercing va svolta in ambienti appositi ed esclusivi con divieto di utilizzo di vani interrati. Gli stessi ambienti devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e locale. In particolare, per quanto riguarda i locali in cui si svolgono le attività di tatuaggio e piercing, vengono riportate le seguenti prescrizioni:

- 1) sala d'attesa;
- 2) stanza dove vengono effettuate le prestazioni e conservato il materiale pulito e sterilizzato, munita di lavabo con acqua corrente calda e fredda e arredata con spogliatoio per gli utenti, di minimo 14 mq.;
- 3) altro locale adibito alla pulizia, separato dalla stanza operativa, con distinzione netta tra materiale sporco e materiale pulito. L'area sporca deve essere provvista di acqua corrente e vasca idonea per la prima pulitura, distinta dall'area pulita, dove viene effettuata la sterilizzazione e la disinfezione;
- 4) almeno un WC, con antibagno, provvisto di lavandino munito di rubinetteria a pedale o elettrico;
- 5) pareti rivestite da materiale impermeabile e lavabile (con esclusione della sala d'attesa e dei corridoi) fino ad un'altezza di almeno m. 1,80;
- 6) Rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza nel posto di lavoro (decreto legislativo n. 626/90 e successive modificazioni), e di impianti elettrici, legge n. 46/90 e regolamento d'attuazione (D.P.R. n. 447/94);
- 7) caratteristiche basilari di abitabilità, agibilità (certificato).

In considerazione delle indicazioni suddette, finalizzate a garantire l'idoneità dei locali entro i quali vengono svolti i trattamenti, è stata prevista una specifica procedura transitoria di verifica dei requisiti igienico-sanitari e strutturali degli ambienti in cui si effettuano gli interventi di tatuaggio e piercing.

La procedura di verifica, affidata alla competenza delle UU.LL.SS.SS. ed, in particolare, del servizio igiene e sanità pubblica dei dipartimenti di prevenzione, verrà descritta nel paragrafo "Il rilascio dell'idoneità sanitaria".

Art. 37 – Idoneità soggettiva

1. Coloro che già praticano il tatuaggio e il piercing, o che intendono avviare tale attività, devono rivolgere una specifica richiesta all'A.U.S.L. che provvederà a verificare sia l'idoneità sanitaria dei locali che quella del personale.
2. Le attività di tatuaggio e piercing possono essere svolte previa autorizzazione amministrativa rilasciata dall'amministrazione comunale, a condizione che sia stato rilasciato nulla osta tecnico-sanitario da parte dei servizi di igiene pubblica.
3. Gli operatori addetti al tatuaggio e piercing devono essere in possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali per esercitare tale attività e conoscere gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo che possono derivare dall'effettuazione delle tecniche in questione. A tal fine è stabilita l'obbligatorietà di frequenza - con il superamento dell'esame finale - di un corso specifico, articolato in moduli didattici riguardanti gli aspetti igienico-sanitari dell'attività di tatuaggio e piercing, previsto e curato dall'Azienda Sanitaria Locale. L'attività di formazione non ha alcuna finalità abilitante alla professione.

Art. 38 – Rilascio dell'autorizzazione per attività di tatuaggio e piercing

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni di cui agli art. 3 e 5 del presente regolamento. Inoltre, all'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione per l'avvio di una nuova attività di tatuaggio e piercing, l'interessato deve presentare al settore comunale competente, i seguenti documenti:
 - a. certificato di frequenza al corso di formazione professionale attestante il superamento dell'esame finale del corso regionale;
 - b. parere di idoneità sanitaria rilasciato del S.I.A.V. dell'A.U.S.L. o, nel caso in cui non sia stato avviato il corso, di cui al precedente articolo del presente regolamento, parere temporaneo di idoneità sanitaria valido per 18 mesi rilasciato dal S.I.A.V. dell'A.U.S.L.
2. Coloro che già svolgono l'attività di tatuaggio e piercing, devono presentare al settore comunale competente, la documentazione di cui al comma precedente.

Art. 39 – Regime Transitorio

1. Nelle more dell'istituzione del corso di formazione professionale da parte della Regione, di cui al precedente art. 38, il richiedente, all'atto della richiesta di autorizzazione deve:
 - a. sottoscrivere un'autocertificazione (allegato B al presente regolamento) da presentare al settore comunale competente, dichiarando di:

- possedere sufficienti conoscenze delle norme igienico-sanitarie, da adottarsi nel corso dell'attività;
 - impegnarsi a frequentare il corso non appena istituito;
- b. presentare copia del parere temporaneo di idoneità sanitaria valido per 18 mesi rilasciato dal S.I.A.V. dell'A.U.S.L. per coloro che non hanno ancora frequentato il corso.

Art. 40 – Obblighi dell'esercente

1. Al fine di effettuare più consapevolmente la pratica di tatuaggi e piercing, è fatto obbligo di affiggere nelle sale d'attesa avvisi con il seguente contenuto:
 - a. effettuare procedure di tatuaggio e piercing su soggetti di età inferiore a 18 anni è consentito dietro consenso di chi esercita la patria potestà;
 - b. è sconsigliato il trattamento del tatuaggio sul viso ed il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa, quali palpebre, labbra, seno, lingua, apparato genitale.
2. L'esecuzione dei trattamenti in oggetto al comma 1 lett. b deve essere effettuata previo apposito consenso informato e sottoscritto (come in allegato C al presente regolamento)²⁰.
3. E' fatto obbligo agli esercenti l'attività di tatuaggio e piercing di istituire un registro con i dati relativi all'utente e alla tipologia delle prestazioni eseguite ²¹.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 41 – Adeguamento degli esercizi esistenti

1. I titolari di autorizzazione che già esercitano l'attività di tatuaggio e piercing sono autorizzati a continuare detta attività per 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro tale termine sono tenuti a presentare al settore comunale competente, la documentazione di cui all'art. 39 del presente regolamento.

²⁰ Allegati al Decreto dell'Assessorato Regionale alla Sanità, del 31 luglio 2003, "Linee-guida Ministero della Sanità in tema di tatuaggio e piercing adempimenti da seguire in ambito regionale riguardanti misure preventive di tutela della salute in connessione alle attività di tatuaggio e piercing", paragrafo *"Informazione e controllo"* comma 2.

²¹ Allegati al Decreto dell'Assessorato Regionale alla Sanità, del 31 luglio 2003, "Linee-guida Ministero della Sanità in tema di tatuaggio e piercing adempimenti da seguire in ambito regionale riguardanti misure preventive di tutela della salute in connessione alle attività di tatuaggio e piercing", paragrafo *"Informazione e controllo"* comma 3.

Art. 42 – Abrogazione norme precedenti

1. Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di estetista e mestieri affini, ed in modo particolare, quelle contenute nel regolamento adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 24 marzo 1999 e successive modificazioni.

Art. 43 – Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo le pubblicazioni di legge.
2. Ogni disposizione in contrasto con il presente regolamento è espressamente abrogata.
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni delle leggi statali e regionali in materia.

ALLEGATO A:

Elenco degli apparecchi elettromeccanici ad uso esclusivo all'attività di Estetista

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche
- inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni)
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole
- Lampade abbronzanti UV-A
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera
- Scaldacera per cerette
- Rulli elettrici e manuali
- Vibratori elettrici oscillanti
- Attrezzi per ginnastica estetista
- Attrezzature per manicure e pedicure
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad un atmosfera
- Apparecchi per massaggi meccanici ed elettrici picchiettanti
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetista (alta frequenza)
- Apparecchi per ionoforesi estetista con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati
- Depilatori elettrici elettronici

ALLEGATO B:

Autocertificazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di tatuaggio e piercing

Al Comune di Ragusa, Settore XI "Pianificazione e Sviluppo Economico Del Territorio"

I servizio Commercio Fisso Ambulante Mercati e Fiere

Il/La sottoscritto/a nato/a il a
provincia di e residente a provincia di, in via
..... n. n. telefonico

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 75 del DPR n. 445 del 28.12.2000

1) di esercitare già tale attività all'interno

SI NO

dello studio di estetista di cui è titolare (denominazione ed indirizzo)

dello studio di estetista di cui non è titolare (denominazione ed indirizzo).....

dello studio in cui viene svolta l'attività in forma esclusiva (solo tatuaggio e piercing) e di cui è titolare (denominazione ed indirizzo).....

non è titolare (denominazione ed indirizzo).....

2) di non esercitare ancora tale attività.

Al fine della valutazione della presente domanda allega:

SI NO

attestato di frequenza (e superamento delle relative prove d'esame) dell'apposito corso di formazione professionale previsto dalla Regione, svoltosi presso l'A.S.L. di

parere di idoneità sanitaria rilasciato dall A.S.L. dipartimento di prevenzione e igiene pubblica;

parere di idoneità sanitaria temporaneo rilasciato dall A.S.L. dipartimento di prevenzione e igiene pubblica.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle norme igienico-sanitarie che l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing comporta; di essere al corrente che a tal fine dovrà sostenere l'apposito colloquio per l'accertamento dell'idoneità soggettiva e di impegnarsi a frequentare il corso previsto non appena lo stesso verrà istituito.

Luogo e data

Firma leggibile

.....

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196:

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

ALLEGATO C:

Consenso informato per l'esecuzione di tatuaggi e/o piercing

Il/La sottoscritto/a nato/a il a
..... provincia di e residente a
provincia di, in via
n. n. telefonico

DICHIARA

di essere consapevole che:

- il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura
- il tatuaggio è definitivo e che per eliminarlo, qualora possibile, è necessario un intervento di chirurgia plastica che lascia comunque esiti cicatriziali
- con il tatuaggio o con l'inserimento nella cute di anelli od orecchini sono potenzialmente trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali alcune forme di epatite e l'AIDS, a tali pratiche è stata associata la possibile insorgenza di patologie sistemiche ed infettive, tuttavia il rischio di trasmissione di malattie infettive può essere notevolmente ridotto o eliminato con il rispetto di alcune fondamentali norme di igiene, disinfezione e sterilizzazione

DICHIARA INOLTRE

- di essersi sottoposto a vaccinazione contro l'epatite B prima della realizzazione del tatuaggio e/o del piercing
- di non essere portatore di malattie della pelle e in generale di malattie infettive.

Firma leggibile

Luogo e data

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196:

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

APPENDICE

DECRETO PRESIDENZIALE n. 29 del 4 novembre 1999, pubblicato nella G.U.R.S. n. 1 del 7 gennaio 2000 “Regolamento di cui all'art. 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo alla qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.”

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante: Disciplina dell'attività di estetista ed, in particolare, l'art. 6;

Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, ed, in particolare, gli artt. 46, 47 e 48;

Udito il parere n. 803 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell'adunanza del 18 maggio 1999;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 5 ottobre 1999;

Su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il corso di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue, di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) della legge n. 1/90 è rivolto a coloro che hanno espletato l'obbligo scolastico e dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista.
2. Le materie di insegnamento del corso biennale di qualificazione sono le seguenti:
 - cultura generale;
 - psicologia ed etica professionale;
 - sicurezza del lavoro e nozioni di diritto del lavoro e in materia contrattuale;
 - organizzazione aziendale e normativa del settore;
 - lingua straniera;
 - chimica cosmetologica;
 - fisiologia, anatomia, dermatologia;
 - igiene ed alimentazione;
 - tecnica professionale e fisica applicata;
 - laboratorio.
3. Al termine del corso devono essere sostenute apposite prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita, basate su prova di lavoro e su prova orale con colloquio finale in conformità a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, finalizzate al rilascio dell'attestato di qualifica di estetista valido ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

Art. 2

1. Il corso di specializzazione della durata di un anno, con un minimo di novecento ore, è riservato a coloro che abbiano frequentato il corso biennale di qualificazione di cui al precedente articolo nonché ai soggetti di cui all'art. 8, comma 6, legge n. 1/90, ed è

finalizzato a far acquisire la preparazione tecnico-professionale necessaria per l'esercizio dell'attività di estetista.

2. Le materie di insegnamento del corso di specializzazione sono le seguenti:
 - nozioni di gestione aziendale;
 - tecnica di mercato;
 - nozioni di disciplina di settore negli altri Stati;
 - disciplina previdenziale, tributaria e contrattuale per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - cosmetologia;
 - dermatologia;
 - dietologia;
 - utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico in rapporto all'evoluzione tecnologica delle stesse;
 - cognizione di informatica applicata alla professione di estetista.
3. Al termine del corso deve essere sostenuto l'esame teorico-pratico per l'accertamento delle abilità e conoscenze professionali conseguite, basate su prova di lavoro e su prova orale, finalizzato al rilascio dell'attestato di qualifica professionale di estetista.

Art. 3

1. Il corso di formazione teorica della durata di un anno, con un minimo di trecento ore di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), legge n. 1/90, è rivolto a coloro che abbiano svolto un anno di attività qualificata come dipendenti, a tempo pieno, di uno studio medico specializzato ovvero di una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista secondo la durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e a soggetti che abbiano svolto un periodo di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendenti o collaboratori familiari, per un periodo non inferiore a tre anni, presso una impresa di estetista.
2. Tale corso, diretto ad integrare le cognizioni pratiche acquisite attraverso l'esercizio della precedente attività lavorativa in funzione di obiettivi inerenti alla formazione imprenditoriale e allo sviluppo della professionalità, abilita all'esercizio della professione di estetista.
3. Le materie di insegnamento del corso di formazione teorica sono:
 - cultura generale;
 - psicologia ed etica professionale;
 - normativa di settore e sicurezza del lavoro;
 - chimica, anatomia, fisiologia;
 - igiene ed alimentazione;
 - cosmetologia;
 - dermatologia.
4. Al termine del corso deve essere sostenuto l'esame per l'accertamento delle conoscenze professionali conseguite, basato su prova orale, finalizzato al rilascio dell'attestato di qualifica professionale di estetista.

Art. 4

1. Il corso di aggiornamento professionale della durata di un anno con un minimo di ore 300 di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 1/90, è rivolto ai soggetti e dipendenti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo qualora la durata dei periodi di attività sia inferiore a quella indicata nei predetti commi ed è finalizzata al conseguimento della qualificazione professionale di estetista mediante l'aggiornamento sulle materie indicate nel precedente art. 3.

2. Al termine del corso di aggiornamento verrà rilasciato apposito attestato di frequenza utile per il conseguimento della nuova qualificazione professionale di estetista.

Art. 5

1. Il ricorso di riqualificazione professionale della durata di un anno con un minimo di 550 ore, di cui all'art. 8, comma 7, della legge n. 1/90, è rivolto ai soggetti che, all'entrata in vigore della legge medesima, erano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista.
2. Tale corso è diretto ad integrare ed ampliare le cognizioni e le abilità relative alle qualifiche parziali già possedute in funzione di obiettivi inerenti alla formazione imprenditoriale e allo sviluppo della professionalità. Le materie di insegnamento del corso di riqualificazione sono quelle previste dall'art. 3 integrate da esperienze di laboratorio.
3. Al termine del corso deve essere sostenuto l'esame per l'accertamento delle abilità e conoscenze conseguite, basato su prova di lavoro e su prova orale, finalizzato al rilascio dell'attestato di qualifica professionale di estetista.

Art. 6

1. Possono presentare proposte formative i soggetti previsti dall'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.
2. I progetti per i corsi di estetista, per una o più tipologie di cui ai precedenti articoli, elaborati e presentati in conformità agli indirizzi annualmente diramati dall'Assessore per il lavoro per tutte le iniziative di F.P., e contenenti l'illustrazione dettagliata dei percorsi didattici che si intendono realizzare, le discipline e i relativi programmi specificamente mirati al perseguimento di ciascuno degli obiettivi fissati nei precedenti articoli del presente decreto, saranno presentati all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca che, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, li esaminerà e, in funzione dell'esigenza di una equilibrata distribuzione territoriale e della validità dei contenuti, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria, individuerà quelli validi ai fini dell'inserimento nel Piano regionale della formazione professionale dell'Assessorato del lavoro che autorizzerà, coordinerà e vigilerà i relativi corsi.

Art. 7

1. Le prove finali si svolgeranno dinanzi a commissioni esaminatrici composte dai soggetti previsti nel l'art. 6, comma 4, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Art. 8

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.